

Regolamento Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Scienze della Vita e Tecnologie per la Salute

(Emanato con D.R. n.841/2010 del 14/07/2010, modificato con DR n. 1108/2018 del 20/07/2018)

Titolo I – COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – Attivazione

1. È istituito presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna il Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale **Scienze della Vita e Tecnologie per la Salute**, di seguito denominato CIRI, del quale sono promotori i Dipartimenti identificati come tali nella proposta di costituzione del Centro.
2. Il Centro è retto dalle norme regolamentari di seguito riportate per quanto concerne attribuzioni, gestione e funzionamento.

Art. 2 – Scopi e attività

1. Il CIRI, ferma restando l'autonomia di ogni singolo Dipartimento aderente, ha lo scopo di promuovere, coordinare e svolgere attività di ricerca industriale **e traslazionale**, di promozione dei risultati della ricerca e di trasferimento tecnologico, in stretta interazione con le aziende, per rispondere alle esigenze del mondo **industriale nel settore farmaceutico-biomedicale**.
2. Al CIRI è riconosciuta autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo.
3. Il modello gestionale applicato al CIRI è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle disposizioni degli altri Regolamenti di Ateneo.

Titolo II – ORGANI

Art. 3 – Organi

Sono Organi del CIRI:

- a) il Direttore;
- b) la Giunta;
- c) il Consiglio.

Art. 4 – Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio del CIRI tra i professori e ricercatori di ruolo che afferiscono ai Dipartimenti dell'Università di Bologna aderenti al CIRI, a maggioranza assoluta dei

votanti, ed è nominato dal Magnifico Rettore. Le votazioni sono valide se vi abbiano preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto;

2. La convocazione del Consiglio per l'elezione del Direttore è effettuata dal decano. Il decano è un professore di 1^a fascia del Consiglio del CIRI, con la maggiore anzianità nel ruolo di 1^a fascia. Laddove nel Consiglio del CIRI non sia presente un professore di 1^a fascia, il Decano è il professore di 2^a fascia con maggiore anzianità nello stesso ruolo;
3. Il Direttore resta in carica per tre anni, è rieleggibile consecutivamente una sola volta;
4. L'incarico di Direttore non può essere ricoperto dal Direttore di uno dei Dipartimenti di cui all'art. 7 co. 1 lett. b) del presente Regolamento; l'incarico di Direttore è incompatibile con quello di Referente Scientifico di Unità Operativa di cui al successivo art. 10 comma 3, con la direzione di altre Strutture di Ateneo e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Bologna;
5. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il CIRI;
 - b) convoca e presiede il Consiglio, ne cura l'esecuzione dei deliberati e la conservazione dei relativi verbali;
 - c) convoca e presiede la Giunta;
 - d) è responsabile della gestione scientifica, amministrativa e contabile del CIRI secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo;
 - e) vigila sull'osservanza, nell'ambito dello svolgimento dei programmi di ricerca del CIRI, di leggi, statuto e regolamenti dell'Università di Bologna e degli accordi sottoscritti con terzi;
 - f) in sede di programmazione, con il supporto della Giunta e l'ausilio del Responsabile amministrativo-gestionale di cui al successivo art. 12, entro i termini previsti dai regolamenti formula le proposte di budget economico e budget degli investimenti e la relazione di accompagnamento al Consiglio del CIRI per l'approvazione; in sede di revisione della programmazione propone al Consiglio del CIRI le variazioni di budget e in sede di consuntivazione propone la documentazione contabile ed extracontabile necessaria alla redazione del bilancio d'esercizio unico di Ateneo secondo la disciplina vigente in materia di contabilità;
 - g) assicura il coordinamento tra i Referenti Scientifici delle Unità Operative del CIRI di cui al successivo art. 10;
 - h) è responsabile della congruità delle spese sostenute con gli obiettivi definiti;
 - i) vigila sulla rendicontazione delle attività;
 - l) designa, tra i docenti e ricercatori di ruolo afferenti al CIRI, un Vicedirettore, incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento;
 - m) ha cura di promuovere e attuare ogni intervento utile per garantire l'attività dei CIRI nelle corrette relazioni con i Dipartimenti e in generale con le Strutture dell'Università, anche attraverso la condivisione e/o la regolamentazione dell'utilizzo di risorse;
 - n) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività del CIRI; promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per le proprie finalità;

- o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - p) è consegnatario degli spazi e dei beni assegnati al CIRI secondo la disciplina dei Regolamenti vigenti;
6. Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta:
- a) elabora gli orientamenti di ricerca e innovazione e gli obiettivi strategici annuali e pluriennali del CIRI, in coerenza con il documento di programmazione triennale-Piano Strategico di Ateneo, compatibilmente con gli impegni assunti nei confronti degli enti finanziatori e dei committenti, sottoponendoli al Consiglio per l'approvazione;
 - b) presenta al Consiglio con cadenza annuale una relazione circa l'andamento delle attività del CIRI.

Art. 5 – Giunta

1. La Giunta è composta da:
- a) il Direttore, che la presiede;
 - b) il Vicedirettore;
 - c) un Referente Scientifico per ogni Unità Operativa del CIRI, così come definita nell'art. 10, eletto dagli aderenti a ciascuna Unità Operativa;
 - d) il Responsabile Amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
 - e) da **3 componenti** dei Dipartimenti aderenti al CIRI, di cui due terzi eletti dal Consiglio del CIRI
e un terzo designato dal Direttore del CIRI in entrambi i casi tra i docenti e ricercatori facenti parte del Consiglio del CIRI. Tali componenti restano in carica tre anni, in coincidenza del mandato del Direttore e possono essere consecutivamente rinnovati una sola volta;
- 1bis. Possono partecipare alle sedute della Giunta, su invito del Direttore, qualora non siano già componenti di essa, il Responsabile Gestione Qualità, il Responsabile Formazione ed i responsabili di laboratori, di progetti e di contratti commerciali. La partecipazione in ogni caso non determina diritto di voto.
2. La Giunta è convocata dal Direttore.
3. La Giunta:
- a) collabora con il Direttore nelle funzioni di cui all'art. 4 commi 5 e 6 del presente regolamento;
 - b) esamina le proposte di progetti ricerca e le sottopone al Consiglio per l'approvazione;
 - c) analizza le relazioni sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca presentate dai Referenti Scientifici delle Unità Operative, verifica i risultati intermedi e propone eventuali azioni correttive e riferisce periodicamente al consiglio;
 - d) analizza il fabbisogno e le forme di reperimento del personale di cui al comma 4 del successivo art. 13 e le propone al Consiglio, che approva;

- e) esercita le funzioni eventualmente delegate dal Consiglio.

Art 6 – Comitato di Direzione - abrogato

Art 7 – Consiglio

1. Il Consiglio è composto:

- a) dal Direttore, che lo presiede;
- b) dai Direttori dei Dipartimenti aderenti al CIRI, o dai Vicedirettori in caso di assenza o impedimento;
- c) dai professori e dai ricercatori afferenti al CIRI;
- d) dal Responsabile amministrativo-gestionale, che assume le funzioni di segretario;
- e) da **10 rappresentanti degli assegnisti di ricerca**. Tali rappresentanti durano in carica un biennio e possono essere consecutivamente rinnovati per una sola volta;

1 bis. Il Direttore, in qualità di Presidente del Consiglio, in relazione alle materie di interesse, può di volta in volta invitare alle sedute altri soggetti.

2. Il Consiglio elegge il Direttore del CIRI, individua le Unità Operative di cui al successivo art.10 e valuta l'opportunità di chiusura o ristrutturazione delle stesse.

3. Il Consiglio del CIRI:

- a) propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
- b) approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del Bilancio unico di Ateneo di esercizio e formula al Consiglio di Amministrazione proposte in merito alla riduzione e cancellazione di crediti e debiti, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
- c) approva la proposta di Regolamento del CIRI a maggioranza assoluta dei componenti;
- d) approva gli orientamenti di ricerca e innovazione e gli obiettivi strategici annuali e pluriennali del CIRI, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo;
- e) approva il fabbisogno e le forme di reperimento del personale di cui al comma 4 del successivo art. 13;
- f) approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
- g) detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
- h) analizza la relazione scientifica e gestionale delle attività del CIRI per verificare che le strategie perseguite siano in accordo con quelle delle strutture aderenti;
- i) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;

- l) delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;

3 bis. Il Consiglio del CIRI può delegare alla Giunta le funzioni di cui alle lettere i) e l) del comma 3 del presente articolo.

4. Il Consiglio delibera in merito alle richieste di adesione al CIRI.

Articolo 7 bis - Validità delle sedute

1. Alle sedute degli organi collegiali del CIRI si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
 - a) forme di consultazione sincrone;
 - b) l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.

Titolo III – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Art. 8 – Adesione dei Dipartimenti dell'Università di Bologna

1. Aderiscono al CIRI, in prima istanza, i Dipartimenti dell'Università di Bologna proponenti la costituzione del CIRI. Successivamente possono aderire altri Dipartimenti della medesima Università.
2. L'adesione di un Dipartimento dell'Università di Bologna avviene su approvazione del Consiglio della Struttura stessa.
3. Per il raggiungimento delle finalità del CIRI, i Dipartimenti aderenti deliberano e mettono a disposizione le risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi, nonché raccolgono tra i docenti e ricercatori in esse incardinati la volontà dei singoli di afferire ai CIRI, indicandone altresì l'eventuale adesione ad un'Unità Operativa.
4. I Dipartimenti dell'Università di Bologna che aderiscono al CIRI devono far fronte agli impegni presi nei confronti del CIRI in termini di risorse conferite.
5. Per aderire al CIRI in un momento successivo all'attivazione dello stesso, i Dipartimenti dell'Università di Bologna, unitamente alla delibera del Consiglio della Struttura, devono presentare richiesta al Consiglio del CIRI, che delibera tenendo conto della congruità delle finalità della Struttura con le finalità e gli ambiti di azione del CIRI e dell'adeguatezza delle risorse conferite.
6. I Dipartimenti dell'Università di Bologna possono ritirare la loro adesione. Per garantire la continuità delle attività del CIRI, dette Strutture devono far fronte agli impegni descritti al comma 4 anche dopo l'uscita dal CIRI, fino al momento della rendicontazione dei progetti e alle attività conseguenti.

Art. 9 – Partecipazione a titolo individuale al CIRI di docenti e ricercatori dell'Università di Bologna

1. Al CIRI possono partecipare anche docenti e ricercatori afferenti a Dipartimenti dell'Università di Bologna non aderenti al CIRI. La richiesta deve essere formulata dai Referenti Scientifici di cui al successivo art. 10 comma 2 e approvata dal Consiglio del CIRI.

1bis. I docenti e ricercatori di cui al comma 1 del presente articolo non possono ricoprire la carica di Direttore e di Referente Scientifico del CIRI secondo quanto previsto agli articoli 4 co. 1 e 10 co. 3

2. I docenti e ricercatori dell'Università di Bologna possono ritirare la loro adesione a titolo individuale al CIRI, ottenuto l'assenso del Referente Scientifico e l'autorizzazione del Consiglio del CIRI, a condizione che ciò non comporti oneri per il CIRI sia nell'immediato sia in futuro, a valere su impegni assunti dai componenti in parola.

Art. 10 – Unità Operative

1. Il CIRI può essere organizzato in Unità Operative, nell'ambito di ciascuna delle quali è svolto uno specifico programma di ricerca industriale.
2. Ogni Unità Operativa è coordinata da un Referente Scientifico, che relaziona periodicamente alla Giunta del CIRI sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca.
3. Il Referente Scientifico è eletto tra i docenti e i ricercatori di ruolo che partecipano all'Unità Operativa ed afferenti alle Strutture dell'Università di Bologna che aderiscono al CIRI, a maggioranza assoluta dei votanti, dalla assemblea di ciascuna Unità Operativa, appositamente convocata dal Direttore del CIRI. L'elezione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
4. Il Referente Scientifico resta in carica per tre anni, salvo eventuali cambiamenti nell'organizzazione delle Unità operative deliberate dal Consiglio. Al termine del mandato, ovvero quando il Referente Scientifico si dimetta o estingua il proprio rapporto di lavoro con l'Università di Bologna, il Direttore del CIRI indice l'elezione del nuovo Referente Scientifico.
5. L'incarico di Referente Scientifico di Unità Operativa è incompatibile con quello di Direttore, con la direzione di altre Strutture di Ateneo e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Bologna.

Art. 11 – Responsabile Operativo - abrogato

Art. 12 – Gestione amministrativa

1. Per gli adempimenti amministrativi e contabili, il CIRI si avvale dell'Amministrazione Generale dell'Università di Bologna, che designa un Responsabile Amministrativo-gestionale per il CIRI.

Titolo IV – RISORSE

Art. 13 – Risorse umane

1. Per lo svolgimento delle attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico cui è deputato, il CIRI si avvale di personale di ricerca e personale tecnico, che presta la propria attività nelle sedi del CIRI, secondo i criteri che seguono.

2. Al CIRI partecipa personale di ricerca assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato afferente ai Dipartimenti dell'Università di Bologna che aderiscono al CIRI.
3. Previa delibera del Consiglio del Dipartimento di afferenza, la partecipazione al CIRI di personale di ricerca con contratto a tempo indeterminato dell'Università di Bologna avviene:
 - se il personale afferisce a un Dipartimento aderente al CIRI, in accordo con il Referente Scientifico dell'Unità Operativa di interesse e su approvazione del Consiglio;
 - se il personale afferisce a un Dipartimento non aderente al CIRI e vi partecipa a titolo individuale, su richiesta del Referente Scientifico dell'Unità Operativa di interesse e su approvazione del Consiglio.
4. Al CIRI partecipa altresì personale assunto temporaneamente con forme contrattuali previste dalla normativa vigente, impegnato a tempo pieno nello svolgimento delle attività del CIRI. Il fabbisogno e le forme di reperimento di tale personale possono essere valutati dalla Giunta, sulla base delle necessità riscontrate nell'ambito delle Unità Operative e compatibilmente con i vincoli finanziari della Struttura.

Art. 14 – Risorse finanziarie

1. Le entrate del CIRI si distinguono in:
 - fondi pubblici o privati specificatamente destinati allo sviluppo della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico dall'Università al territorio;
 - entrate derivanti dallo svolgimento di attività di ricerca commissionata, svolte sulla base di contratti stipulati secondo la normativa vigente e nel rispetto dei regolamenti dell'Università di Bologna.
2. Una volta coperti tutti costi diretti e indiretti del CIRI, eventuali residui attivi della gestione potranno essere distribuiti a Dipartimenti di riferimento per sostenere attività di ricerca secondo le regole stabilite dagli Organi Accademici dell'Università di Bologna.

Art. 15 – Risorse strumentali

1. Le risorse strumentali del CIRI possono essere:
 - deliberate e messe a disposizione dai Dipartimenti dell'Università di Bologna che aderiscono al CIRI;
 - conferite, assegnate e/o messe a disposizione, a vario titolo, compreso il comodato gratuito, da soggetti pubblici o privati;
 - acquisite con fondi del CIRI.
2. Il conferimento di risorse strumentali al CIRI avviene in accordo con il Referente Scientifico dell'Unità Operativa interessata e su approvazione del Consiglio del CIRI.
3. Le risorse strumentali, siano esse conferite dalle Strutture dell'Università di Bologna o di nuova acquisizione, sono registrate nell'inventario generale del CIRI.
4. Nel tempo in cui non siano impiegate per le finalità del CIRI, le risorse strumentali del CIRI possono essere messe a disposizione delle Strutture dell'Università di Bologna e di utenti esterni all'Università, operanti nell'ambito di enti pubblici o privati sulla base di apposite regole di utilizzo.

Art. 16 – Proprietà intellettuale

1. Per quanto attiene ai diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di ricerca industriale ottenuti nell'ambito del CIRI, si applica quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti dell'Università di Bologna.

Titolo V – DISATTIVAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Disattivazione

Annualmente, sulla base della relazione scientifica sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca e del rendiconto finanziario del CIRI, su indicazione del Rettore o del suo delegato in materia di ricerca, ove presente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna possono valutare il ridimensionamento o la disattivazione del CIRI.

Art. 18 – Disposizioni finali

1. I singoli Ciri modificano i propri regolamenti in adeguamento al contenuto del presente regolamento tipo.
2. Fino alla data di entrata in vigore degli adeguamenti di cui al comma precedente del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute in ciascun regolamento CIRI.

Art. 19 – Norme di riferimento – Rinvio

Per tutto quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali, statutarie e regolamentari e, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.